



REGIONE CALABRIA

Nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3536 del 08/02/2016.

gr

**ELENCO DEGLI IMPEGNI DI CONDIZIONALITA' DA
APPLICARE A LIVELLO REGIONALE**

**Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buona Condizione
Agronomica ed Ambientale (BCAA)**

INDICE

SETTORE1 Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

I TEMA PRINCIPALE: acque

- CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) - Articoli 4 e 5 5
- BCAA 1 - Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua 6
- BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione 10
- BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola 10

II TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

- BCAA 4 - Copertura minima del suolo 12
- BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione 13
- BCAA 6 - Mantenere I livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante 15

III TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

- CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1,2 e 4 17
- CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) Articolo 6, paragrafi 1 e 2 18

IV TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

- BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive 20

SETTORE2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

- CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1) 22
- CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L125 del 23.5.1996) 26

II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

- CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31) 27
- CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1) 28

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8). 30

III TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L147 del 31.5.2001, pag. 1) 32

IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO10- Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) 33

SETTORE 3 Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L10 del 15.1.2009, pag. 7) 36

CGO12 - Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag.5) – Articolo 3 e Articolo 4 36

CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag.23) – Articolo 4 37

SETTORE Mantenimento dei pascoli permanenti

TEMA PRINCIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti

BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. UE 1306/2013 38

SETTORE 1

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

I TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO 1 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1) Articoli 4 e 5

Recepimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modificazioni.
 - Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili": "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
 - Art. 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola": Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).
- Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Normativa Regionale

- Deliberazione Giunta Regionale n.393 del 6.06.2006, recante per oggetto "Programma d'azione da adottare nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" (BURC n.13 del 15 luglio 2006) e ss.mm.ii, approvate con DGR n.623 del 28/09/2007, DGR n. 301 del 28/06/2012 e DGR n. 63 del 08/03/2013 e comprendenti anche relativa conferma perimetrazione delle aree.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del D.M. n. 3536 del 08/02/2016, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 in regione Calabria, si applicano gli impegni di seguito elencati attuabili a livello dell'azienda agricola:

La parte I e la parte II del programma d'azione, approvato dalla Regione con DGR n.393/2006 e s.m.i, costituiscono un insieme di impegni da applicare a livello aziendale.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del D.M. n. 3536 del 08/02/2016. Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione ovvero la non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:


a) Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del D.M. 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del D.M. 7 aprile 2006. L'eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione ovvero non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) n. 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8 novembre 2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente norma, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.

"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

"sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione ovvero di reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi ovvero ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Normativa regionale e nazionale

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 394 del 30 giugno 2009 la Regione Calabria ha adottato il Piano di Tutela delle Acque ai sensi dell'art. 121 del D Lgs. 152/06 e s.m. e i.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2013, pubblicato in G.U. n. 160 del 10/07/2013, è stato approvato il Piano di Gestione del Bacino Idrografico del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale.

Intervento della Regione

In conformità all'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria si applicano gli impegni di seguito riportati:

- In relazione all'impegno a) è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del D.M. 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del D.M. 7 aprile 2006. Il predetto impegno si applica su tutti i corsi d'acqua della Regione Calabria, indipendentemente se essi ricadono o meno nelle aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) individuate dalla Regione nella relativa perimetrazione.

Tuttavia, l'impegno in esame si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Inoltre, lo stesso si considera assolto nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con microportata di erogazione.

La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

- In relazione alla costituzione ovvero non eliminazione della fascia inerbita si applicano gli impegni di cui al precedente punto b).

I corpi idrici che sono soggetti al presente vincolo sono quelli di seguito elencati e rappresentati, individuati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque (DGR 394/2009) e del Piano di Gestione del Bacino Idrografico del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (DPCM 10/04/2013).

Corpi idrici perenni o intermittenti dove vige l'obbligo di costituire ovvero non eliminare la fascia inerbita

1	Fiumara Alaca	43	Fiume Garga	85	Torrente Castiglione	127	Torrente Turbolo
2	Fiumara Allaro	44	Fiume Lao	86	Torrente Cino	128	Torrente Turrina
3	Fiumara Ancinale	45	Fiume Lese	87	Torrente Colognati	129	Torrente Uria
4	Fiumara Bonamico	46	Fiume Licetto	88	Torrente Coriglianeto	130	Torrente Vaccuta
5	Fiumara Budello	47	Fiume Marepotamo	89	Torrente Corvino	131	Torrente Verri
6	Fiumara dei Bagni	48	Fiume Melito	90	Torrente Coserie	132	Torrente Vodà
7	Fiumara della Ruffa	49	Fiume Mesima	91	Torrente Deuda	133	Vallone Dragone
8	Fiumara di Amendolea	50	Fiume Metramo	92	Torrente di Gallico	134	Vallone Pozzo Fiet
9	Fiumara di Calopinace	51	Fiume Mucone	93	Torrente di Valanidi	135	Vallone Vorgia
10	Fiumara di Catona	52	Fiume Nasari	94	Torrente Duglia		
11	Fiumara di Favazzina	53	Fiume Neto	95	Torrente Emoli		
12	Fiumara di Melito	54	Fiume Nica	96	Torrente Fallao		
13	Fiumara di S. Agata	55	Fiume Occido	97	Torrente Finita		
14	Fiumara Gerace	56	Fiume Oliva	98	Torrente Fiuzzi		
15	Fiumara la Serra	57	Fiume Petrace	99	Torrente Frasso		
16	Fiumara La Verde	58	Fiume Potamo	100	Torrente Grande		
17	Fiumara Lavandaia	59	Fiume S. Antonio	101	Torrente Grondo		
18	Fiumara Murria	60	Fiume S.Elia	102	Torrente La Fiumarella		
19	Fiumara Potame	61	Fiume Savuto	103	Torrente la Tortora		
20	Fiumara Precariti	62	Fiume Scioviano	104	Torrente Laponte		
21	Fiumara Saraceno	63	Fiume Simeri	105	Torrente Lassa		
22	Fiumara Spataro	64	Fiume Soleo	106	Torrente Lipuda		
23	Fiumara Stilaro	65	Fiume Tacina	107	Torrente Maddalena		
24	Fiumara Trainiti	66	Fiume Torbido	108	Torrente Malfrancato		
25	Fiumara Vito	67	Fiume Trionto	109	Torrente Malpertuso		
26	Fiume Abatemarco	68	Fiume Vitravo	110	Torrente Maviglia		
27	Fiume Alli	69	Fosso Bambagia	111	Torrente Mercaudo		
28	Fiume Amato	70	Fosso Britto	112	Torrente Ponticelli		
29	Fiume Angitola	71	Fosso del Passovecchio	113	Torrente Raganello		
30	Fiume Arente	72	Fosso di Mare	114	Torrente Rosa		
31	Fiume Argentino	73	Fosso Schettino	115	Torrente S. Antonio		
32	Fiume Aron	74	Torrente Albicello	116	Torrente S. Domenico		
33	Fiume Battendiero	75	Torrente Alessi	117	Torrente S. Francesco		
34	Fiume Busento	76	Torrente Ampollino	118	Torrente S. Mauro		
35	Fiume Cecita	77	Torrente Annea	119	Torrente Sangineto		
36	Fiume Corace	78	Torrente Arvo	120	Torrente Saraceno		
37	Fiume Coscile o Sibari	79	Torrente Bagni	121	Torrente Satanasso		
38	Fiume Crati	80	Torrente Bardano	122	Torrente Settimo		
39	Fiume Crocchio	81	Torrente Calabro	123	Torrente Soleo		
40	Fiume Esaro	82	Torrente Caldana	124	Torrente Soverato		
41	Fiume Esaro di Crotona	83	Torrente Campagnano	125	Torrente Straface		
42	Fiume Follone	84	Torrente Cardone	126	Torrente Tiro		




Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari

**Corpi idrici perenni o intermittenti
dove vige l'obbligo di costituire /non
eliminare la fascia inerbita**

Corpi idrici perenni o intermittenti

1	Fiumara Alica	69	Fosso Bambaglia
2	Fiumara Alario	70	Fosso Britto
3	Fiumara Andriale	71	Fosso del Passovecchio
4	Fiumara Bonamico	72	Fosso di Mare
5	Fiumara Budello	73	Fosso Schettino
6	Fiumara dei Bagni	74	Torrente Albicello
7	Fiumara della Ruffa	75	Torrente Alessi
8	Fiumara di Amendolea	76	Torrente Ampollino
9	Fiumara di Calopinace	77	Torrente Annea
10	Fiumara di Catona	78	Torrente Arvo
11	Fiumara di Favazzina	79	Torrente Bagni
12	Fiumara di Melito	80	Torrente Bardano
13	Fiumara di S. Agata	81	Torrente Calabro
14	Fiumara Gerace	82	Torrente Caldana
15	Fiumara la Serra	83	Torrente Campagnano
16	Fiumara La Verde	84	Torrente Cardone
17	Fiumara Lavandaia	85	Torrente Castiglione
18	Fiumara Muria	86	Torrente Cino
19	Fiumara Potame	87	Torrente Colognati
20	Fiumara Precariti	88	Torrente Coriglianeto
21	Fiumara Saraceno	89	Torrente Corvino
22	Fiumara Spataro	90	Torrente Coserie
23	Fiumara Silaro	91	Torrente Deuda
24	Fiumara Trainiti	92	Torrente di Gallico
25	Fiumara Vito	93	Torrente di Valanidi
26	Fiume Abatemarco	94	Torrente Duglia
27	Fiume Aili	95	Torrente Emoli
28	Fiume Amato	96	Torrente Fallao
29	Fiume Angiolta	97	Torrente Finia
30	Fiume Arente	98	Torrente Fiuizi
31	Fiume Argentino	99	Torrente Frasso
32	Fiume Aron	100	Torrente Grande
33	Fiume Battandiero	101	Torrente Grondo
34	Fiume Busento	102	Torrente La Fiumarella
35	Fiume Cecilia	103	Torrente la Tortora
36	Fiume Corace	104	Torrente Laponte
37	Fiume Coscile o Sibari	105	Torrente Lessa
38	Fiume Crafi	106	Torrente Lipuda
39	Fiume Crocchio	107	Torrente Maddalena
40	Fiume Esaro	108	Torrente Malfrancato
41	Fiume Esaro di Crotona	109	Torrente Malperuso
42	Fiume Follone	110	Torrente Maviglia
43	Fiume Garga	111	Torrente Mercaudo
44	Fiume Lao	112	Torrente Ponticelli
45	Fiume Lese	113	Torrente Raganello
46	Fiume Licetto	114	Torrente Rosa
47	Fiume Marepotamo	115	Torrente S. Antonio
48	Fiume Melito	116	Torrente S. Domenico
49	Fiume Mesima	117	Torrente S. Francesco
50	Fiume Metramo	118	Torrente S. Mauro
51	Fiume Micone	119	Torrente Sanginetto
52	Fiume Nasari	120	Torrente Saraceno
53	Fiume Neto	121	Torrente Satanasso
54	Fiume Nica	122	Torrente Settimo
55	Fiume Occido	123	Torrente Soleo
56	Fiume Oliva	124	Torrente Soverato
57	Fiume Pebrace	125	Torrente Stralace
58	Fiume Potamo	126	Torrente Tiro
59	Fiume S. Antonio	127	Torrente Turbolo
60	Fiume S. Elia	128	Torrente Turmina
61	Fiume Savulo	129	Torrente Uria
62	Fiume Sciovianno	130	Torrente Vecuta
63	Fiume Simeni	131	Torrente Vemi
64	Fiume Soleo	132	Torrente Vodà
65	Fiume Tacina	133	Vallone Dragone
66	Fiume Torbido	134	Vallone Pozzo Fieto
67	Fiume Trionto	135	Vallone Voiga
68	Fiume Viravo		



Al fine di garantire l'effettiva controllabilità del suddetto requisito la Regione Calabria, su richiesta degli organismi preposti ai controlli, potrà rendere disponibile la cartografia in formato shape relativa ai corpi idrici assoggettati alla presente norma.

Deroghe

La deroga agli impegni di cui ai punti a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalla Regione Calabria.

La deroga all'impegno di cui al punto b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e successive modificazioni;
2. terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
3. oliveti;
4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c), articolo 3, comma 5 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016).

BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del D.M. n. 3536 del 08/02/2016. Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria si applicano gli impegni sopra descritti.

BCAA 3 - Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del D.M. n. 3536 del 08/02/2016. Resta inteso che le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari

che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione degli impegni

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si definisce scarico (articolo 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (articolo 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (articolo 124 (4)).

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno ovvero alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (articolo 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (articolo 104).

Ai fini del D.M. n. 3536 del 08/02/2016, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche ovvero non siano assimilate alle stesse.

Intervento delle Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

BCAA 4 - Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all'art. 3, comma 5, lettera b) del D.M. n. 3536 del 08/02/2016;
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all'art. 3, comma 5, lettera d) del D.M. n. 3536 del 08/02/2016, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all'art. 3, comma 5, lettera b) del medesimo Decreto Ministeriale.

Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Ciò vale sia per gli impegni di cui alla lettera a) che alla lettera b).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la impuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria si applica quanto segue:

- In relazione all'impegno a) sono previste le seguenti disposizioni:

1) *Suddivisione del territorio in aree omogenee per rischio di erosione*

Per le finalità della presente norma il territorio regionale è suddiviso in tre classi di rischio erosivo: "Erosione da nulla a leggera", erosione da "moderata a severa", erosione da "molto severa a catastrofica".

La relativa elaborazione cartografica, pubblicata sul B.U.R. Calabria, Supplemento Straordinario n. 2 del 23.02.06, è stata effettuata dall'ARSSA (oggi ARSAC) - Servizio Agropedologia che la rende disponibile in formato shape per l'applicazione del presente standard;

- 2A) Per terreni ricadenti nella classe di rischio "erosione nulla o leggera": nessuna prescrizione, salvo i casi di evidenze di fenomeni erosivi diffusi (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, per i quali si applicano gli stessi criteri previsti per il successivo punto;
- 2B) Per tutti i terreni che ricadono nelle classi di rischio erosivo con erosione da "moderata a severa" e da "molto severa a catastrofica" (erosione non sostenibile), si deve assicurare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno.

- In relazione all'impegno b) sono previste le seguenti disposizioni:

1) *Suddivisione del territorio in aree omogenee per rischio di erosione*

Per le finalità della presente norma il territorio regionale è suddiviso in tre classi di rischio erosivo: "Erosione da nulla a leggera", erosione da "moderata a severa", erosione da "molto severa a catastrofica".

La relativa elaborazione cartografica, pubblicata sul B.U.R. Calabria, Supplemento Straordinario n. 2 del 23.02.06, è stata effettuata dall'ARSSA (oggi ARSAC) - Servizio Agropedologia che la rende disponibile in formato shape per l'applicazione del presente standard;

- 2A) Per terreni ricadenti nella classe di rischio "erosione nulla o leggera": nessuna prescrizione, salvo i casi di evidenze di fenomeni erosivi diffusi (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso, per i quali si applicano gli stessi criteri previsti per il successivo punto;
- 2B) Per tutti i terreni che ricadono nelle classi di rischio erosivo con erosione da "moderata a severa" e da "molto severa a catastrofica" (erosione non sostenibile), nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 gennaio si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura, in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 - Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): seminativi (superfici di cui all'art. 3, comma 5, lettera a) del D.M. n. 3536 del 08/02/2016);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all'art. 3, comma 5, lettera d) del D.M. n. 3536 del 08/02/2016.

Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Ciò vale sia per gli impegni di cui alla lettera a) che alle lettere b) e c).

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, sono previsti i seguenti impegni relativi alla presente norma:

- in relazione all'impegno a):

A. Suddivisione del territorio in aree omogenee per rischio di erosione

Per le finalità della presente norma il territorio regionale è suddiviso in tre classi di rischio erosivo: "Erosione da nulla a leggera", erosione da "moderata a severa", erosione da "molto severa a catastrofica".

La relativa elaborazione cartografica, pubblicata sul B.U.R. Calabria, Supplemento Straordinario n. 2 del 23/02/2006, è stata effettuata dall'ARSSA (oggi ARSAC) - Servizio Agropedologia che la rende disponibile in formato shape per l'applicazione del presente standard.

B. Criteri di esecuzione di solchi acquai temporanei e distanze

B.1 terreni ricadenti nella classe di rischio "erosione nulla o leggera": nessuna prescrizione, salvo i casi di evidenze di fenomeni erosivi diffusi (rigagnoli), per i quali si applicano gli stessi criteri di realizzazione dei solchi acquai temporanei previsti per il successivo punto;

B.2 terreni ricadenti nella classe di rischio "erosione da moderata a severa" e i casi di cui al punto B.1 che evidenziano fenomeni erosivi: interruzione della lunghezza del versante con solchi acquai temporanei ad andamento trasversale alla massima pendenza, tracciati in maniera tale da convogliare con lieve pendenza l'acqua piovana in fossi naturali. La distanza tra un solco e l'altro non deve essere superiore a 80 metri.

B.3 terreni ricadenti nella classe di rischio "erosione da molto severa a catastrofica" : interruzione della lunghezza del versante con solchi acquai temporanei ad andamento trasversale alla massima pendenza, tracciati in maniera tale da convogliare con lieve pendenza l'acqua piovana in fossi naturali. La distanza tra un solco e l'altro non deve essere superiore a 60 metri.

C. Impegni alternativi

Nel caso di ricorso alle deroghe, i solchi acquai possono essere sostituiti da fasce inerbite ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza di larghezza non inferiore a 5 metri e distanti tra loro non più di 60 metri, oppure dall'adozione della semina su sodo.

- in relazione all'impegno b):

Sono vietati i movimenti di terra (livellamenti) in grado di determinare un danno alla risorsa suolo, alla sua funzionalità e alla sua tipicità. L'asportazione degli orizzonti fertili e l'affioramento del substrato geologico a seguito di livellamento costituiscono un danno irreversibile alla risorsa suolo. Si intendono esclusi dall'applicazione della presente norma i modellamenti del terreno realizzati nell'ambito dei miglioramenti fondiari autorizzati e finanziati nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale adottati dalla Regione Calabria.

- in relazione all'impegno c):

Si prescrive la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno di cui alla lettera c) si considera rispettato;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 - Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo, di cui all'art. 3, comma 5, lettera a) del D.M. n. 3536 del 08/02/2016.

Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai

successivi punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1 bis, 5 e 5 bis;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modificazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Normativa regionale

- Legge regionale n.10 del 14 luglio 2003, recante "Norme in materia di aree protette" (BURC n.13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario n. 2 del 19.07.2003);
- Deliberazione della Giunta Regionale n.604 del 27 giugno 2005, recante "Procedure di valutazione di incidenza" (Direttiva 92/43 CEE <<Habitat>> conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica - Direttiva 79/409 CEE <<Uccelli>> conservazione dell'avifauna selvatica) (BURC n. 14 del 1 agosto 2005);
- Deliberazione della Giunta Regionale n.607 del 27 giugno 2005, recante "Revisione del sistema Regionale delle ZPS (Direttiva 79/409 CEE <<Uccelli>>, conservazione dell'avifauna selvatica e Direttiva 92/43 CEE <<Habitat>> conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica (BURC n. 14 del 1 agosto 2005);
- Deliberazione della Giunta Regionale n.350 del 5 maggio 2008, "Revisione del sistema Regionale delle ZPS (Direttiva 79/409 CEE <<Uccelli>> recante <<conservazione dell'avifauna selvatica>> e Direttiva 92/43 CEE <<Habitat>> relativa alla <<conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica>> - Adempimenti." (BURC n. 15 del 1 agosto 2008);
- Deliberazione della Giunta Regionale n.816 del 3 novembre 2008, "Revisione del sistema Regionale delle ZPS (Direttiva 79/409 CEE <<Uccelli>> recante <<conservazione dell'avifauna selvatica>> e Direttiva 92/43 CEE <<Habitat>> relativa alla <<conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica>> - Adempimenti - D.G.R. n. 350 del 5/5/2008 - Parere IV Commissione <<Assetto, Utilizzazione del Territorio e Protezione dell'Ambiente>> Consiglio regionale prot. N. 230/8ª leg. Del 18/9/2008 " (BURC n. 23 del 1 dicembre 2008).

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'art. 3, comma 5, lettera d) del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).

Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione degli impegni

Le aziende sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria, a livello di beneficiario, si applicano gli impegni di seguito elencati.

All'interno delle ZPS si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lettera b) del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del medesimo decreto relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

Recepimento

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art 4, e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modificazioni;
- Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).

Normativa regionale

- Legge regionale n.10 del 14 luglio 2003, recante "Norme in materia di aree protette" (BURC n.13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario n. 2 del 19.07.2003);
- Deliberazione della Giunta Regionale n.604 del 27 giugno 2005, recante "Procedure di valutazione di incidenza" (Direttiva 92/43 CEE <<Habitat>> conservazione degli habitat naturali e seminaturali,

nonché della flora e della fauna selvatica – Direttiva 79/409 CEE <<Uccelli>> conservazione dell'avifauna selvatica) (BURC n. 14 del 1 agosto 2005);

- Deliberazione della Giunta Regionale n.607 del 27 giugno 2005, recante “Revisione del sistema Regionale delle ZPS (Direttiva 79/409 CEE <<Uccelli>>, conservazione dell'avifauna selvatica e Direttiva 92/43 CEE <<Habitat>> conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica) (BURC n. 14 del 1 agosto 2005);
- Deliberazione della Giunta Regionale n.350 del 5 maggio 2008, “Revisione del sistema Regionale delle ZPS (Direttiva 79/409 CEE <<Uccelli>> recante <<conservazione dell'avifauna selvatica>> e Direttiva 92/43 CEE <<Habitat>> relativa alla <<conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica>> - Adempimenti.” (BURC n. 15 del 1 agosto 2008);
- Deliberazione della Giunta Regionale n.816 del 3 novembre 2008, “Revisione del sistema Regionale delle ZPS (Direttiva 79/409 CEE <<Uccelli>> recante <<conservazione dell'avifauna selvatica>> e Direttiva 92/43 CEE <<Habitat>> relativa alla <<conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica>> - Adempimenti – D.G.R. n. 350 del 5/5/2008 – Parere IV Commissione <<Assetto, Utilizzazione del Territorio e Protezione dell'Ambiente>> Consiglio regionale prot. N. 230/8ª leg. Del 18/9/2008 ” (BURC n. 23 del 1 dicembre 2008);
- Deliberazione della Giunta Regionale n.946 del 9 dicembre 2008, recante D.P.R. 357/97 e s.m.i.<<Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE – Conservazione habitat, flora e fauna>> - Adempimenti;
- Deliberazione della Giunta Regionale n.948 del 9 dicembre 2008, “Direttiva 92/43/CEE relativa alla <<conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica>> - D.P.R. 357/97 – D.G.R. 759/03 – D.M. del 3/9/2002 – D.M. del 17/10/2007 n. 184 D.D.G. n. 14856 del 17/9/04 – D.D.G. n. 1554 del 16/2/05. Approvazione piani di gestione (P.d.G.) dei Siti della Rete Natura 2000 redatti dalle Province di Cosenza – Catanzaro – Reggio Calabria – Crotone – Vibo Valentia”.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole, come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d) del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d) ricadenti nei SIC/ZSC.

Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art.4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria, a livello di azienda agricola, si applicano gli impegni sopra indicati.

BCAA 7 - Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole come definite all'articolo 3, comma 5, lettera d) del D.M. n. 3536 del 08/02/2016.

Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Intervento della Regione

Ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria vige la norma che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Relativamente alla tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo della Regione Calabria si applicano le norme stabilite dalla Legge regionale 30 ottobre 2012, n.48.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per "siepi" si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per "filare" si intende un andamento lineare ovvero sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per "sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche" si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle autorità competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo ovvero arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianososi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in

presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale.



SETTORE 2

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

I TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002 pag. 1)

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

* attuato in particolare da:

- Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al Regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.CE. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.CE. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che

Recepimento

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modificazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (Supplemento Ordinario alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Legge 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);

- Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 "Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi"(G.U. n. 287 del 09/12/2008);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98);
- D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 55 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 3536 del 08/02/2016.

Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione degli impegni

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
 - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;

- iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- l.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- l.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

- 2.a. gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
 - i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.
- 2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda:

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
 - i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
 - i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
 - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
 - i. lavaggio della mammella prima della mungitura;

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² Tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

- ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda:

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma - viene controllato anche per il CGO 5;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;
- 3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria, a livello

³Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture; ecc..

di azienda agricola, si applicano tutti gli impegni sopra indicati.

CGO 5 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Recepimento

- Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal Regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modificazioni.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 3536 del 08/02/2016.

Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 16 marzo 2006 n. 158.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento ovvero i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogeni, androgeni e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Intervento delle Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria, a livello di azienda agricola, si applicano gli impegni sopra indicati.

II TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Articoli 3,4 e 5

Recepimento

Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) - GU n. 282 del 17.12.2010.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 con allevamenti suinicoli. Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: Comunicazione dell'azienda agricola alla A.S.L. per la registrazione dell'azienda

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: Tenuta del registro aziendale e comunicazione della consistenza dell'allevamento dell'azienda agricola

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
- B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.

C: Identificazione e registrazione degli animali

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria, a livello di azienda agricola, si applicano gli impegni sopra indicati.

Deroghe

- 1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga

prevista all'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:

- identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
 - comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.
- 2) Inoltre, in base all'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all'autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'A.S.L., a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

CGO 7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)

Articoli 4 e 7

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148);
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»" (G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.);
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
- Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 con allevamenti bovini ovvero bufalini.

Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: Registrazione dell'azienda presso l'A.S.L. e in BDN.

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
- A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
- A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - Tramite A.S.L., organizzazioni professionali di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.4 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: Identificazione e registrazione degli animali.

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
- B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali;
- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da Paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontiera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato; il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale (nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P);
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi terzi, consegna al Servizio veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: Registro aziendale.

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D: Movimentazioni dei capi: nascite – ingresso in azienda – decesso.

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni, nei casi previsti;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del

passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla, nei casi previsti;

- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario, nei casi previsti.

E: Movimentazione dei capi: uscita dall'azienda.

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria, a livello di azienda agricola, si applicano gli impegni sopra descritti.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5

Applicazione

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali" (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 con allevamenti ovicaprini.

Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione degli impegni

Il presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: Registrazione dell'azienda presso l'A.S.L. e in BDN.

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;
- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - tramite A.S.L., organizzazioni professionali di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: Registro aziendale e BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n. 4618 dell'8 marzo 2012);
- B.2 Movimentazione dei capi tramite modello 4 ovvero dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN;
- B.3 Per i capi nati dal 1° gennaio 2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C: Identificazione e registrazione degli animali.

- C.1 Per i nati prima del 9 luglio 2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 9 luglio 2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 9 luglio 2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima. Per i capi nati dopo il 31 dicembre 2009: obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria, a livello di azienda agricola, si applicano gli impegni sopra descritti.

CGO 9 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L147 del 31.5.2001, pag. 1)

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento

- Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione degli impegni

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare:

- divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi;
- divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
 - proteine animali trasformate,
 - gelatina ricavata da ruminanti,
 - prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate,
 - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico" e "fosfato tricalcico"),
 - mangimi contenenti le proteine di cui sopra;
- divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono;
- obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili) in un animale.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria, a livello di azienda agricola, si applicano gli impegni sopra descritti.

IV TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 - Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)

Articolo 55, prima e seconda frase

Recepimento

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modificazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" e successive modificazioni;
- Circolare Ministeriale 30 ottobre 2002 "Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2007 "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica";
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 3536 del 08/02/2016.

Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione degli impegni

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati. In relazione a quanto sopra indicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni;
 - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
 - rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
 - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (allegato 4 circolare ministeriale 30 ottobre 2002 n. 32469).
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
 - “gli utilizzatori di prodotti tossici molto tossici e nocivi devono possedere un'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità. Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza”;
 - disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (articolo 16 del D.Lgs. 150 del 2012); questi ultimi dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso.

Inoltre si sottolinea che:

- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;
- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari

è un impegno previsto:

- dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
- alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
- al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria, a livello di azienda agricola, si applicano gli impegni sopra indicati.



SETTORE 3

Benessere degli animali

I TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 - Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L10 del 15.1.2009, pag. 7)

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 con allevamenti bovini/bufalini.

Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n.126 del 7 luglio 2011.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria, le aziende agricole devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.Lgs n. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 12 - Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articoli 3 e 4

Recepimento

- Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 "Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Supplemento Ordinario alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178)".

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 con allevamenti suinicoli. Le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modificazioni.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria, le aziende agricole devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel D.Lgs n. 126 del 7 luglio 2011 e successive modificazioni.

CGO 13 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)

Articolo 4

Recepimento

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari di cui all'articolo 1, comma 2 del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 con allevamenti zootecnici.

Resta inteso che le sanzioni di cui al Capo II del D.M. n. 3536 del 08/02/2016 non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9, e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e successive modificazioni.

Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22, comma 1 del D.M. n. 3536 del 08 febbraio 2016 in regione Calabria, le aziende agricole devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 e successive modificazioni.

SETTORE

Mantenimento dei pascoli permanenti

TEMA PRINCIPALE: Mantenimento dei pascoli permanenti

BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'art. 93 comma 3 del reg. UE n. 1306/2013

Ambito di applicazione

I pascoli permanenti di cui all'articolo 2 lettera c) del Regolamento CE 1120/2009 successive modificazioni.

Descrizione degli impegni

Il presente requisito di BCAA ha l'obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale. Tale proporzione è calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modificazioni. Il presente requisito di BCAA si applica agli anni 2015 e 2016.

Ove si constati che la proporzione di pascolo permanente è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione con le modalità fissate dall'articolo 15, comma 3 del D.M. 6513 del 18 novembre 2014. L'autorizzazione è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente. Questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all'articolo 2, comma 2, punto 2, del Regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

L'obbligo di mantenere la proporzione non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (1), (CE) n. 1257/1999 (2) e (CE) n. 1698/2005.

Ove si constati che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al comma 2, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2016 si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.

Il paragrafo precedente si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2016. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata da AGEA Coordinamento sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio. Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.

In deroga alla definizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, punto 2, del Regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.